

3. Più in dettaglio, e sulla scorta dei chiarimenti e delle indicazioni che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del M.E.F. con la Circolare n. 25 del 7 settembre 2011, ha inteso formulare, in sede di prima applicazione del decreto legislativo, agli Uffici di controllo nell'espletamento della propria attività istituzionale, di seguito si tratteggiano sommariamente ed in modo testuale, alcuni aspetti di particolare interesse:

a. Controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni statali centrali e periferiche.

- Non dovranno più trasmettersi agli uffici di controllo gli atti che non comportino effetti finanziari diretti, fatti salvi gli atti in ogni caso soggetti a controllo preventivo (articolo 5, comma 2). Al riguardo, infatti, si richiama l'attenzione sulla circostanza che sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo tutti gli atti elencati nell'articolo 5 comma 2, lettere a) - g), tra i quali rientrano gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20/94 e i decreti di approvazione dei contratti.
- All'esito positivo del controllo seguirà il visto di regolarità amministrativa e contabile, con registrazione dell'impegno o del pagamento. Per gli atti non comportanti effetti finanziari diretti, l'ufficio di controllo apporrà esclusivamente il visto di regolarità amministrativa e contabile. Qualora in esito al riscontro vengano rilevate irregolarità, l'ufficio di controllo formulerà osservazioni nel termine di 30 giorni (60 giorni per gli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d)).

b. Controllo amministrativo e contabile.

Costituiscono due momenti del procedimento di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, il quale, comunque, ha carattere unitario: pertanto, il termine di 30 giorni entro il quale è possibile formulare osservazioni deve intendersi riferito ad entrambe le predette tipologie di controllo preventivo.

(1) (Controllo contabile.)

La riforma ha introdotto ulteriori ipotesi di controllo bloccante, quali ad esempio la violazione di disposizioni che prevedono limiti a talune tipologie di spesa (c.d. tetti di spesa) specificando che qualora sia riscontrato uno dei vizi contabili elencati nell'articolo 6, comma 2, gli atti di spesa (impegni o pagamenti a impegno contemporaneo) non possono avere corso e l'ufficio di controllo deve restituirli all'Amministrazione. Viene esclusa l'applicabilità della regola del "silenzio-assenso" prevista dall'articolo 8, comma 2, e la possibilità per il dirigente responsabile di disporre l'ulteriore seguito del provvedimento pur in presenza di osservazioni, secondo la procedura del controllo amministrativo, ex articolo 7.

(2) Controllo amministrativo.

Il termine di 30 giorni entro cui vanno rilevati vizi dell'atto sotto il profilo amministrativo ha carattere perentorio: decorso detto termine, pertanto, l'atto acquista efficacia a tutti gli effetti e l'ufficio di controllo dovrà obbligatoriamente effettuare le registrazioni contabili fatte salve le ipotesi di rifiuto assoluto di registrazione di cui si è detto al paragrafo precedente.

La riforma (articolo 10, comma 1), ha confermato il principio della non impeditività delle osservazioni rispetto all'esecutività degli atti, prevedendo che, in caso di esito negativo del controllo amministrativo, il dirigente titolare della spesa possa richiedere esplicitamente, sotto la propria responsabilità, di dare ulteriore corso al provvedimento che, conseguentemente, acquista efficacia pur in presenza di osservazioni.

c. Effetti delle osservazioni.

È previsto il termine di 30 giorni, (decorrente dalla data di ricevimento delle osservazioni, o delle richieste di chiarimenti), a disposizione del dirigente responsabile della spesa per rispondere alle osservazioni ed alle richieste di chiarimenti dell'ufficio di controllo o per disporre, eventualmente, l'ulteriore corso dell'atto, decorso inutilmente il quale, il provvedimento oggetto di osservazione è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente.

Viene richiamata inoltre l'attenzione sull'obbligo, posto a carico degli uffici di controllo, di trasmissione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, degli atti di spesa oggetto di osservazione, nel caso in cui agli stessi si sia, comunque, dovuto dare corso su espressa richiesta del dirigente responsabile.

d. Controllo successivo.

Vengono assoggettati a controllo unitario, da parte del competente ufficio della Ragioneria generale dello Stato, i rendiconti amministrativi afferenti ad un'unica contabilità speciale, alimentata con fondi di provenienza statale e non statale, qualora la quota di finanziamento statale sia maggioritaria (articolo 11, comma 3).

È data facoltà agli UCB ed alle RTS di richiedere copia degli atti adottati inerenti all'attività contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse accreditate ed ogni elemento informativo utile ai fini del controllo del rendiconto (articolo 11, comma 4).

Viene altresì introdotta, per particolari tipologie di gestioni dei commissari delegati o straordinari – fermo restando l'obbligo di rendicontazione – la possibilità di un controllo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessità, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa (articolo 11, comma 5).

Quanto al procedimento di controllo successivo, viene ricordato che l'articolo 14 del decreto legislativo introduce una nuova tempistica che prevede, fatti salvi i termini stabiliti per determinati casi (Prefetture, Commissari delegati di protezione civile, etc.), la presentazione dei rendiconti al competente ufficio riscontrante entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, e quindi con cadenza diversa da quella semestrale prevista dall'articolo 60 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato). Il controllo si conclude con l'ammissione a discarico dei rendiconti ritenuti regolari, previa apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile, da parte dell'ufficio di controllo, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione degli stessi. Al contrario, nell'ipotesi in cui vengano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non ammetteranno a discarico il rendiconto e invieranno una nota di osservazione al funzionario delegato, il quale dovrà rispondere ai rilievi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Gli uffici di controllo debbono informare la competente Sezione di controllo della Corte dei conti, qualora nell'esame dei rendiconti siano riscontrate irregolarità tali da non consentirne il discarico e non siano intervenute controdeduzioni idonee a superare le osservazioni formulate.

e. Analisi e valutazione della spesa

I nuclei di analisi e valutazione della spesa sono tenuti ad effettuare le analisi sulle cause di formazione dei debiti pregressi ed a formulare proposte di revisione delle correlate procedure di spesa: in tal senso l'attività di ciascun nucleo si sostanzia nel supportare l'amministrazione nell'attuazione degli adempimenti previsti dalla circolare RGS n. 38 del 15 dicembre 2010 in

materia di rilevazione e analisi dei debiti fuori bilancio, nonché nell'analizzare i rapporti predisposti ai sensi della circolare stessa, al fine di formulare proposte finalizzate a razionalizzare la spesa e a evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

f. Entrata in vigore e abrogazioni

Le disposizioni recate dal decreto legislativo sono entrate in vigore il 18 agosto 2011 e sono di immediata applicazione. Trattandosi di norme di natura procedurale, sono assoggettati alle nuove regole anche i provvedimenti acquisiti al protocollo degli uffici di controllo antecedentemente alla predetta data e non ancora definitivamente riscontrati.

4. Nel rimandare comunque ad una integrale ed attenta lettura del D.Lgs. 123/11 e della citata circolare del Dipartimento di Ragioneria Generale del M.E.F., si sarà grati a codesti Organismi se eventuali problematiche correlate all'applicazione della normativa in esame, vorranno essere rappresentate allo scrivente, con le modalità e nei tempi consueti, in sede di un prossimo "forum" permanente.

IL DIRETTORE
(Dir. QUITADAMO dr. Giuseppe)